

STATUTO
ASSOCIAZIONE
CENTRO PROMOZIONE PER LA FAMIGLIA
"DON LUIGI LUGGISI"

Art. 1) Costituzione

Denominazione sociale

Ai sensi degli art. 32 e sgg. d.lgs. 3 luglio 2017 n.117, "Codice del Terzo Settore" d'ora innanzi "CTS" è costituita l'Associazione denominata Centro Promozione per la Famiglia "Don Luigi Luggisi".

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in un altro registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione anche l'espressione "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS" seguita da Organizzazione di Volontariato o, in forma abbreviata "ODV".

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2) Sede

L'Associazione ha sede in Paternò (CT), Via Santa Margherita n. 26.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Sicilia.

Art. 3) Scopo

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità in ossequio alle norme di cui agli art. 2,3, 4,9,18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che partecipano in forma associata, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art. 4, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore. Tali attività risulteranno in concreto realizzate anche mediante tutte le attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell'ambito dei principi cristiani ed in conformità a quelli recati dalla Legge 29 luglio 1975 n.405 dei consultori familiari. L'associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo

Florida, Barlowe County
Selstone Okla
Seamans Postons
Crawdo Creek Couale
John b Justice
Dont Signare New Spital N=

-

Art. 4) Attività

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale:

a) favorire, tutelare e difendere l'armonia, la stabilità della famiglia quale nucleo primario della civile convivenza;

- L'associazione potrà svolgere tutte le attività connesse, conformi in senso materiale a quelle istituzionali, cioè tutte le attività utili a migliorare ed a massimizzare l'efficacia o l'efficienza dell'attività istituzionale stessa.

A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione potrà:

- 1) Diffondere la cultura dei valori della Famiglia in vari strati della popolazione attraverso Convenzioni con Enti locali e non, con Enti

pubblici, Enti morali Scuole ed altri Ets.

2) Utilizzare ogni strumento idoneo per la diffusione e la promozione della cultura e della famiglia, organizzare Conferenze, Mostre, Seminari, Convegni, Corsi di Orientamento e Formazione, anche con il contributo dello Stato, della Comunità europea e di Società di diritto privato e/o partecipate dagli enti pubblici. Dette attività dovranno essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio. Potrà altresì svolgere attività di Sperimentazione ed Animazione.

3) Realizzare iniziative in collaborazione con la Scuola per i problemi dell'età evolutiva, dell'Educazione sessuale e sanitaria, ed il rapporto genitori figli.

4) Formare e diffondere libri, riviste periodiche anche on line, con sofisticati mezzi tecnologici e/o di socializzazione, Social Network, Piattaforme informatiche e qualsiasi altro mezzo che possa diffondere la massima informazione della cultura sulla famiglia.

5) Preparare i singoli e la coppia alla paternità e maternità responsabili, nonché tutelare la salute della donna e il prodotto del concepimento.

6) Assistere i genitori nel compito dell'educazione dei figli, aiutandoli a conoscere le capacità e le inclinazioni naturali, nonché a valutare le possibili cause di deviazione dei minori.

7) Essere a disposizione, oltre che degli interessati anche dell'autorità giudiziaria per svolgere un'attività in qualunque modo collegata con gli interventi giudiziari per l'attuazione del diritto di famiglia e dei minori; in particolare il mantenimento della relazione tra il bambino e il genitore o gli adulti di riferimento per lui significativi, in quelle vicende familiari in cui questo bisogno-diritto non è stato rispettato a causa di conflitti intrafamiliari, separazioni e/o divorzi, affido o situazioni di malattia e disagio, anche per il tramite di Comunità Alloggio.

8) Occuparsi dell'inclusione sociale, della cura e dell'assistenza delle persone con disabilità grave per come definiti dalla Legge n. 104/1992 ed in particolare: a) favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi- appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie; b) realizzare, ove necessario e comunque in via residuale, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza; c) realizzare interventi innovativi di residenzialità volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di cohousing; d) sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abitazione e sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle

Barbara Bologna
Solomon Ols
Giovanna Bologna
Cristiano Bologna
Giovanna Bologna

Giovanna Bologna
Giovanna Bologna
Giovanna Bologna
Giovanna Bologna
Giovanna Bologna



persone con disabilità grave; e) realizzare residenze socio assistenziali per disabili gravi, che si pongano come trustee di trust ex "Legge 112/2016 e Decreto attuativo 23/11/2016 (dopo di noi)" che abbiano quali soggetti assistiti taluni dei loro ospiti.

9) Promuovere con ogni mezzo, ispirandosi ai principi cristiani, l'educazione globale dei minori a rischio; occupandosi di prevenire il disadattamento e la devianza; riaffermando a fondamento delle proprie attività la centralità della persona nel pieno rispetto delle diversità individuali, l'accoglienza, la tutela dei minori al diritto di crescere all'interno di una famiglia, anche tramite gli istituti dell'affido e dell'adozione;

10) Occuparsi dell'inserimento scolastico, lavorativo e sociale dei giovani che raggiungono la maggiore età al di fuori della famiglia o in condizioni di difficoltà familiare;

11) Realizzare l'accoglienza di tipo familiare di tutti coloro, che per qualsiasi motivo, si trovano ad essere separati dalla propria famiglia;

12) Promuovere norme, regolamenti e intese a favore dell'accoglienza familiare;

13) Realizzare il servizio gratuito di ascolto, messaggeria anche attraverso i social media riguardo a problemi di solitudine, depressione, ansia, rompendo insieme agli operatori la barriera di silenzio, d'isolamento e di solitudine che affligge l'intera umanità.

14) Operare interventi di mediazione familiare nei casi di gravi difficoltà relazionali nel rapporto di coppia, per il tramite di professionisti riconosciuti dagli ordini professionali;

15) Realizzare un Centro di accoglienza per ragazze madri o donne in difficoltà;

Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'Associazione si propone di sviluppare:

- La consulenza legale sul diritto di famiglia, in particolare per l'affido, le adozioni e le questioni patrimoniali;

- La valorizzazione della solidarietà familiare nello svolgimento, coordinato con i Comuni, dell'attività degli sportelli per la famiglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge regionale n.10 del 31/07/2003, al fine di fornire un supporto complessivo alla famiglia;

- La gestione di Case Famiglia e residence per l'alloggio di anziani.

- La gestione, la locazione di beni immobili propri.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6 comma 1, Cts.

L'associazione può svolgere le proprie attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti di cui alla normativa vigente.

Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti

Associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari.

Art. 6) Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 7) Aderenti all'associazione

Sono aderenti dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto, coloro che intendono interessarsi dei problemi connessi alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

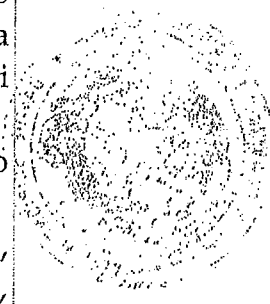
- A) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- B) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
- C) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti: precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato che siano membri dell'Associazione.

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche o di almeno tre Organizzazioni di Volontariato.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.



Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Il numero degli aderenti è illimitato. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri

Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti entro novanta giorni dal loro ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziali.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni, la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia stata comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per dimissioni volontarie; per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate; per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso entro tre mesi dalla determinazione fatta dall'Assemblea; per decesso; per interdizione; per comportamento contrastante con gli scopi statuari; per persistente violazione degli obblighi statuari; per aver commesso fatti contrari alle finalità dell'associazione; per non aver partecipato per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle assemblee che saranno indette.

Qualunque Associato può in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con pec. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento dell'efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla



Roberto Borzani
Silvio Oli
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe

Roberto Borzani
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe

sua qualità di associato o per gravi motivi.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o pec.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Art. 8) Diritti e doveri degli aderenti

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.

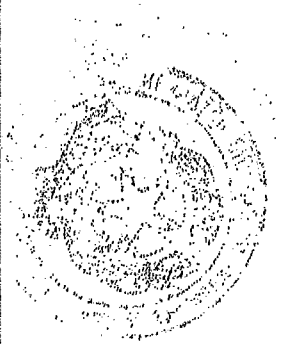
Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Gli aderenti hanno il diritto:

di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega; di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali; di partecipare alle attività promosse dall'associazione; di usufruire di tutti i servizi dell'associazione; di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli aderenti sono obbligati:

a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; a versare il contributo stabilito dall'assemblea; a



svolgere le attività preventivamente concordate; a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Art. 9) Patrimonio

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 100.000 (centomila).

Fanno parte del patrimonio:

- a) I beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; eventuali fondi di riserva; eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.
- b) La raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
- c) Ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione potrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese a titolo esemplificativo la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 10) Entrate

L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione; contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni: rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- j) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non



Handwritten signatures and notes:
- Top left: "Fiducia facile"
- Middle left: "Circolo Area Canale"
- Bottom left: "Dono Impresa House Babilonia 1893"
- Center: "Soluzione Or"
- Right: "Berardo, Barbara, Cuccia"
- Far right: "Antonio Spade"

specificatamente destinata a incremento del suo patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta o del Presidente o del Tesoriere, oppure da altro componente del Consiglio Direttivo, in quest'ultimo caso secondo la deliberazione specifica.

Art. 11) Quota Iniziale e Quota Annuale

L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la Quota Iniziale).

Ogni associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la Quota Annuale).

Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Art. 12) Salvaguardia del patrimonio

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

Art. 13) Divieto di Distribuzione

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14) Organi sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati, solo il Presidente non è rieleggibile per più di due volte consecutive.

Art. 15) Assemblea degli aderenti

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (solo con maggioranze qualificate);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività del Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale, da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presente in proprio o per delega; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 15.

Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

L'intervento dell'associato in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

Art. 16) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di due volte consecutive. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e quando ne facciano richiesta almeno tre dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo ed il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- d) eleggere il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- e) nominare il Segretario, eventualmente il Tesoriere;
- f) determinare il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo

contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

h) deliberare in merito all'esclusione di aderenti;

i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

l) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

m) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

n) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 17) Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente: a) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo; b) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio; c) è autorizzato a eseguire incassi; la firma di accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze solo con la presenza di tre membri del consiglio direttivo; d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa, sentito il parere vincolante del Consiglio direttivo; e) presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; f) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18) Collegio dei Revisori dei Conti

Nei casi in cui la legge impone la nomina dell'Organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona,

tra gli iscritti nelle categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalla legge vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, dal Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri e i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 19) Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio: ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 20) Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art. 21) Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 3 giorni prima della presentazione all'assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo n. 4.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 22) Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs 3 luglio 2017, n.117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore scelti dagli Organi competenti.

Art. 23) Norme di rinvio

All'associazione, per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare il D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 24) Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiedere copia personale.